



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

Determinazione n. 353 del 30.12.2022 - Area Tecnica

Oggetto: 'REALIZZAZIONE IMPIANTI INTEGRATI PER FAVORIRE LA COPERTURA DEL FABBISOGNO ENERGETICO A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI' - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' DELLE OPERE E CERTIFICATO DI REGOLARE - CUP: D44J22000460006 - CIG 9570570C33

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art.6 bis legge 241/90: " Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";

- art.6 D.P.R. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";

- art. 7 D.P.R. 62/2013: " Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza";

- il D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento del comune di Rivanazzano Terme, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 29.01.2015;

ATTESO che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

VISTO il DECRETO N. 9298 Del 28/06/2022 di Regione Lombardia con oggetto LEGGE 9/2020: APPROVAZIONE DEL BANDO "SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI INTEGRATI PER FAVORIRE LA COPERTURA DEL FABBISOGNO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE FONTI RINNOVABILI" con il quale è stato decretato di approvare il bando "Sostegno alla realizzazione di impianti integrati per favorire la copertura del fabbisogno energetico degli edifici pubblici mediante fonti rinnovabili" come da allegato al medesimo provvedimento, dando atto che la spesa complessiva di 8.500.000€, relativa alla concessione dei contributi previsti, verrà assunta sul capitolo 14475 ("Contributi per investimenti ad amministrazioni pubbliche per impianti e reti locali per la produzione di energia anche nella prospettiva delle comunità energetiche - fondo ripresa economica"), ripartendola come segue:

- 3.500.000€ sull'esercizio 2022;

- 5.000.000€ sull'esercizio 2023.

CONSIDERATO che, come si evince dal bando, il contributo è a fondo perduto per il 90 % delle spese ammissibili per la realizzazione dell'impianto di produzione, con incluse le infrastrutture funzionali all'approvvigionamento delle risorse energetiche e alla distribuzione dell'energia termica e/o elettrica agli edifici pubblici, per la copertura totale o parziale del loro fabbisogno, tenuto conto che l'investimento minimo previsto è di 400.000 € ed il contributo potrà arrivare fino all'importo massimo di 3.000.000 €.

PRESO ATTO che:

- La misura non costituisce aiuto di Stato, essendo destinata ad enti pubblici, per la copertura del loro fabbisogno energetico;
- La selezione dei progetti avverrà mediante valutazione di merito, basata sui seguenti criteri:
 - KWh/a di energia (termica e/o elettrica) producibile;
 - Tonnellate di emissioni di CO2 e di PM10 risparmiate, mediante l'utilizzo dell'energia di cui sopra negli immobili collegati all'impianto;
 - Minor costo per kwh prodotto (E/kwh);

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 82 del 15/09/2022 con la quale è stato approvato ai soli fini tecnici la proposta progettuale dal titolo "REALIZZAZIONE IMPIANTI INTEGRATI PER FAVORIRE LA COPERTURA DEL FABBISOGNO ENERGETICO A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI", depositata agli atti e richiamata per relationem, per un importo complessivo di € 2.020.000,00;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha presentato domanda a valere sul bando di cui sopra al fine di favorire la copertura del fabbisogno energetico di alcuni edifici Comunali da fonti rinnovabili, in particolare il palazzo comunale, il plesso scolastico compresa la palestra comunale, l'asilo comunale ed il centro anziani compresa la biblioteca comunale per un importo complessivo di € 2.020.000,00;

VISTA la comunicazione di Regione Lombardia in data 18/11/2022 prot. n° 9818, con la quale ha trasmesso il decreto n° 16320 del 15/11/2022 che ha approvato l'istruttoria compiuta dal nucleo di valutazione in relazione al Bando "Sostegno alla realizzazione di impianti integrati per favorire la copertura del fabbisogno energetico degli edifici pubblici mediante fonti rinnovabili" approvato con D.D.U.O. n° 9298 del 28/06/2022, dal quale si desume che il Comune di Rivanazzano Terme, a fronte del progetto presentato, è beneficiario di finanziamento di € 1.792.952,31;

PRESO ATTO che con la medesima comunicazione Regione Lombardia, al fine dell'erogazione del contributo, ha comunicato la necessità di trasmettere nel più breve tempo possibile il codice CUP del progetto e la convenzione allagata, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;

RICHIAMATA integralmente altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n° 40 in data 30/11/2022 dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 2, DEL

D.LGS. N. 267/2000). SESTA NOTA DI VARIAZIONE. ULTERIORE APPLICAZIONE QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021. MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022/2024 E PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2022/2023” in cui risulta previsto l’intervento di cui trattasi per l’importo di Euro 2.020.000,00 di cui euro 1.792.952,31 finanziati con contributo Regione Lombardia (Decreto Direzione Generale Ambiente e Clima Regione Lombardia n. 1630 del 15/11/2022) e per la differenza con mutuo;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 116/2022 con la quale è stato deliberato di approvare lo schema di convenzione approvato con decreto n° 16320 del 15/11/2022 (Allegato 2) avente ad oggetto “PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 – BANDO “SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI INTEGRATI PER FAVORIRE LA COPERTURA DEL FABBISOGNO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE FONTI RINNOVABILI”, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 6235 DEL 4 APRILE 2022. SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE TRA REGIONE LOMBARDIA E GLI ENTI PUBBLICI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO” allegato alla medesima autorizzando il Sindaco del Comune di Rivanazzano Terme alla sottoscrizione dello stesso e nominare il Responsabile del settore patrimonio e LL.PP. per gli adempimenti e gli atti gestionali conseguenti;

ALLA LUCE di quanto sopra, ritenuto di procedere con la progettazione dell’opera di cui all’oggetto;

RILEVATO CHE il perseguimento degli obiettivi di imparzialità, buon andamento, efficienza, efficacia ed in ultima analisi di economicità dell’azione amministrativa, presuppone l’approfondimento di questioni di particolare complessità tecniche altamente specifiche, per le quali si rende necessario avvalersi di professionalità altamente specializzate che siano in grado di garantire un supporto puntuale ed aggiornato all’ufficio competente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000, non essendo dotato il comune scrivente di un servizio specializzato in materia;

CONSIDERATO che per procedere con la progettazione dell’opera di cui sopra è necessario pertanto affidare incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità delle opere e certificato di regolare esecuzione, a tecnico esterno;

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;

DATO ALTRESI’ ATTO che sussistono i presupposti per procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n° 76/2020, convertito nella Legge 120/2020 e s.m.i., che dispone:

“2. a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

ATTESO CHE:

- Ai sensi e per effetto della L. 55/2019 e s.m.i. fino al 30 giugno 2023, non trova applicazione l’obbligo di affidamento mediante CUC/SUA;
- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”;
- l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 e s.m.i., ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020 come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 e s.m.i. è possibile disporre l'affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono la necessità di procedere con la predisposizione della progettazione quanto prima al fine di rispettare i tempi dettati nel decreto di assegnazione del finanziamento e della convenzione firmata;

VISTE le linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

CONSIDERATO che in data 23/12/2022, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 122/2020 e s.m.i., si è provveduto, tramite procedura telematica su piattaforma sintel, id procedura n° 163371280, a richiedere di formulare la propria migliore offerta, attraverso la piattaforma Sintel, allo studio S.T.Ar.In. Serv. Tec. Di Arch. E Ing. Di Rosolen E Meriggi E C. con studio in Voghera via Barengli n° 28 P.I. 01524630181, a partire dal giorno 23/12/2022 ed entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 30/12/2022, specificando le modalità ed i criteri di affidamento del servizio, per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione preliminare, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità delle opere e certificato di regolare esecuzione relativo ai **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI INTEGRATI PER FAVORIRE LA COPERTURA DEL FABBISOGNO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE FONTI RINNOVABILI**;

PRESO ATTO che entro il termine è pervenuta l'offerta dello studio S.T.Ar.In. Serv. Tec. Di Arch. E Ing. Di Rosolen E Meriggi E C. con studio in Voghera via Barengli n° 28 P.I. 01524630181, che ha presentato la documentazione richiesta ed è pertanto risultata aggiudicataria della RDO, così come da report del portale sintel che si intende qua richiamato, con id offerta n° 1672336689787, per un importo pari ad € 96.944,00 + cassa Ing. 4 % + Iva 22% e così per un totale di € 123.002,55;

RITENUTO, dunque, il suddetto studio risulta idoneo ad espletare l'incarico de quo, anche in considerazione degli incarichi espletati nell'ambito del settore di cui trattasi;

PRESO ATTO che lo Studio S.T.Ar.In. Serv. Tec. Di Arch. E Ing. Di Rosolen E Meriggi E C. con studio in Voghera via Barengli n° 28 P.I. 01524630181 ha le competenze necessaria per lo svolgimento dell'incarico richiesto;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di apposito preventivo atto per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:

- l'oggetto e la finalità del contratto in questione è l'affidamento dell'incarico *per progettazione preliminare, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità delle opere e certificato di regolare relativo ai lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTI INTEGRATI PER FAVORIRE LA COPERTURA DEL FABBISOGNO ENERGETICO A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI*;
- la forma di stipulazione: nel rispetto dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016;
- il compenso è fissato in Euro € 96.944,00 + cassa Ing. 4 % + Iva 22% e così per un totale di € 123.002,55;
- sono clausole essenziali del contratto l'esecuzione della fornitura a regola d'arte ed in conformità alla normativa vigente;
- pagamento previa presentazione di apposita fattura;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto;
- tempi: entro il 15/11/2024;
- clausole essenziali: il soggetto affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine il n. CIG è il seguente: 9570570C33. *L'incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente provvedimento, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivanazzano Terme, approvato e vigente. Entrambi i documenti sono consultabili e scaricabili dal sito www.comune.rivanazzanoterme.pv.it, sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali" sotto sezione di secondo livello "Atti generali". Le violazioni delle disposizioni in essi contenute potrà comportare a seconda della gravità della violazione la risoluzione o la decadenza del rapporto. In particolare in caso di violazione di taluno degli obblighi, il Responsabile del Settore, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, dovrà provvedere alla contestazione al concessionario dell'obbligo violato, assegnando un termine perentorio di giorni quindici per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine ovvero nel caso le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, il Responsabile del Settore dispone con propria determinazione la risoluzione del rapporto contrattuale. Viene fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale ad agire in giudizio per il risarcimento del danno, anche all'immagine, procurato dall'incaricato in relazione alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro e al prestigio dell'Amministrazione Comunale*;

RITENUTO, dunque, di affidare il servizio di consulenza de quo allo studio S.T.Ar.In. Serv. Tec. Di Arch. E Ing. Di Rosolen E Meriggi E C. con studio in Voghera via Barengli n° 28 P.I. 01524630181, nella persona dell'Ing. Alberto Meriggi, anche in relazione all'esperienza e capacità professionale maturata ed idoneità ad espletare l'incarico de quo, anche in considerazione di incarichi svolti per interventi similari;

VISTO il durc della ditta S.T.AR.In Srl in data 09/09/2022 e scadenza 07/01/2023;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti/responsabili di servizio;

VISTI: il D.Lgs. 267/2000; lo Statuto Comunale; il Regolamento Comunale di Contabilità; il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di affidare, per i motivi di cui in premessa, incarico professionale per la predisposizione della progettazione preliminare, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità delle opere e certificato di regolare esecuzione relativo ai REALIZZAZIONE IMPIANTI INTEGRATI PER FAVORIRE LA COPERTURA DEL FABBISOGNO ENERGETICO A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI allo studio S.T.Ar.In. Serv. Tec. Di Arch. E Ing. Di Rosolen E Meriggi E C. con studio in Voghera via Barengli n° 28 P.I. 01524630181, nella persona dell'Ing. Alberto Meriggi, il quale si è reso disponibile ad espletare l'incarico per un importo pari ad € 96.944,00 + cassa Ing. 4 % + Iva 22% e così per un totale di € 123.002,55 così come dal report della procedura sintel, id procedura n. 163371280 che si intende qua richiamata;
- 3) Di dare atto che oggetto, finalità, forma di stipula, clausole essenziali e modalità di scelta del contraente sono quelle indicate in narrativa;
- 4) Di assumere impegno di spesa di € 2.020.000,00 a carico del cap. 20150108 "Realizzazione impianti produzione energia mediante fonti rinnovabili" del B.P.E. 2022 di cui euro 1.792.952,31 finanziati con contributo Regione Lombardia (Decreto Direzione Generale Ambiente e Clima Regione Lombardia n. 1630 del 15/11/2022) e per la differenza con mutuo;
- 5) Di impegnare, a favore del suddetto incaricato la somma di Euro 123.002,55 oneri previdenziali 4 % ed IVA 22% compresa a carico del cap. 20150108 "Realizzazione impianti produzione energia mediante fonti rinnovabili" del B.P.E. 2022;
- 6) Di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1) lettera a) che recita: "*è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura*"
- 7) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 8) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 9) Di dare pubblicità-notizia al presente atto tramite affissione all'Albo Pretorio per giorni quindici naturali e consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LLPP
F.to Geom. Stefano Toccalini

UFFICIO DI RAGIONERIA

Impegno n° 1140/2022

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n°267/200.

Rivanazzano Terme, 31.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.toRag. Claudio Guida

Reg. Albo n. _____

Si certifica che il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio per ivi rimanere per giorni quindici naturali e consecutivi dal 02.02.2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Francesco Matarazzo

